



REGOLAMENTO DISCIPLINARE AICS MOTOCICLISMO

ART.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

Tutti gli affiliati e i licenziati AICS MOTOCICLISMO (si seguito Aics) sono tenuti all'osservanza dei regolamenti Aics nonché dei provvedimenti e delle varie decisioni adottate dalla direzione Aics.

Gli affiliati e i licenziati Aics devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della sportività in ogni situazione inerente alla pratica sportiva, alla gestione e alla organizzazione dello sport e in ogni occasione morale, agonistica e sociale, con l'imperativo assoluto dell'astensione da ogni da ogni forma di violenza sia fisica che verbale, da ogni illecito sportivo, dalla commercializzazione, dalla corruzione e dall'uso di qualsiasi sostanza dopante o stupefacente.

L'affiliato o il licenziato che in qualsiasi modo dovesse contravvenire a quanto di cui sopra, ledendo con parole, scritti o altre azioni, il buon nome o l'onorabilità sportiva ed il prestigio dell' Aics incorrerà nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

ART.2 - RESPONSABILITA' OGGETTIVA

La non conoscenza o l'errata interpretazione dei vari regolamenti , nonché di tutte le altre norme eventualmente emanate dall' Aics non possono essere invocate a nessun effetto.

Ogni licenziato / tesserato Aics e' responsabile delle infrazioni commesse direttamente a titolo di dolo o di colpa ed indirettamente **per le infrazioni commesse da chi lo assiste o lo accompagna (responsabilità oggettiva)**. Gli affiliati e i licenziati sono tenuti a collaborare con l'organo disciplinare, assolvendo le richieste che da questo pervengano.

ART. 3 – TIPOLOGIA INFRAZIONI IN GARA

I piloti, i loro accompagnatori e i componenti dell'organizzazione sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso dei propri ruoli. La pratica sportiva prevede il confronto atletico con gli altri soggetti, i quali sono rivali e antagonisti sul campo di gara, ma condividendone la stessa passione hanno pari dignità.

Infrazioni dei piloti nei confronti dell'avversario:

Offese verbali e gestuali pur con provocazione: da ammonizione fino a mesi 6 di squalifica

Spintoni, strattoni, diverbi accesi in abbigliamento gara: da ammonizione fino a 1 anno di squalifica

Passaggio alle vie di fatto, con violenza fisica: squalifica da 6 mesi a 2 anni

Condotta di guida volutamente tesa a recare danno all'avversario: da ammonizione fino a 1 anno di squalifica

Infrazioni dei piloti nei confronti dei commissari di percorso e dell'organizzazione Aics :

Offese verbali e gestuali pur con provocazione: esclusione dalla gara fino a 1 anno di squalifica

Spintoni, strattoni, diverbi accesi: esclusione dalla gara fino a 1 anno di qualifica

Passaggio alle vie di fatto, con violenza fisica: squalifica da 3 mesi fino a 2 anni.

Nei casi più gravi o di reiterazione è prevista anche la radiazione.

ART.4 - FRODE SPORTIVA

Commette frode sportiva chiunque con artifici o raggiri induca in errore gli organi di controllo e procuri per se o per altri ingiusti vantaggi a scapito di altri. Costituisce inoltre frode sportiva eludere le norme per la partecipazione agonistica ad eventi Aics mediante false dichiarazioni, false certificazioni o falsi documenti. La frode sportiva è punibile con la sospensione da tre mesi fino alla radiazione ed eventualmente con l'esclusione dal campionato in corso e successivi e con la perdita degli eventuali premi o titoli conquistati con la frode.

ART.5 - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara con lo scopo di assicurare per se o per altri vantaggi di classifica. L'illecito sportivo ha come pena minima l'esclusione dalla Gara e la perdita dei risultati conseguiti fino alla radiazione in caso di fatti gravi e reiterati ; se nell'illecito sportivo è provata la partecipazione dell'affiliato (Moto Club) questi è punito con l'esclusione dal campionato in corso ed eventualmente dai prossimi fino a 4 anni.

ART. 6 – DOPING

Il doping costituisce illecito sportivo essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti. La definizione di doping è contenuta nel regolamento generale dello sport del C.O.N.I. La sanzione per quegli atleti eventualmente trovati in uso di sostanze dopanti e confermati anche dopo le controanalisi e' la sospensione da 3 mesi a 3 anni per la prima volta che l'atleta verra' trovato positivo, da 2 anni fino alla radiazione dall'Aics per la seconda volta. In attesa della controanalisi l'atleta verra' sospeso dall'attività sportiva.

ART. 7 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

Le manifestazioni Aics Motociclismo devono essere autorizzate preventivamente e gli impianti su cui si svolgono devono essere stati autorizzati a mezzo emissione certificato di conformità , anche temporaneo. Agli organizzatori abusivi di tali manifestazioni possono essere erogate sanzioni di sospensione dell'attività.

ART.8 - RIFIUTO D'ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'affiliato o il licenziato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari emanati da Aics Motociclismo sono puniti, salvo effetti diversi, con sospensione da tre mesi fino alla radiazione.

ART. 9 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

Nel caso di intemperanze di sostenitori riconducibili ad un singolo pilota costui , anche se non e' direttamente responsabile dell'accaduto , per effetto del disposto dell'articolo 2 di questo regolamento sarà soggetto ad ammonizione, richiamo o squalifica anche fino ad un anno.

ART .10 ILLECITO AMMINISTRATIVO

Commette illecito amministrativo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad eludere pagamenti in favore dell'acsi moto e/o dei moto club organizzatori e/o promoter quali tasse di iscrizione, fatture di accreditamento, fatture di sponsorizzazione . L'illecito amministrativo ha come pena minima per chi commette il fatto che sia esso pilota, azienda o pilota riconducibile ad azienda, l' esclusione dalla Gara fino alla radiazione in caso di fatti gravi e reiterati .

ART.11 – SANZIONI - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI:

Secondo il presente regolamento dalla commissione disciplinare AICS sono applicabili le seguenti sanzioni :

AMMONIZIONE

L'Ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito a d astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

ESCLUSIONE DALLA GARA

L'esclusione dalla gara comporta la perdita del risultato conseguito.

SQUALIFICA DEL LICENZIATO

La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione Aics per tutta la durata della sanzione.

RITIRO DELLA LICENZA

La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica Aics Motociclismo e comporta il ritiro della licenza.

NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO O DI UN RISULTATO.

La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo o una vittoria conquistati sul campo da parte di un conduttore o di una squadra.

SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato (motoclub) ad organizzare e a partecipare a qualsiasi manifestazione in ambito Aics per un periodo definito.

RADIAZIONE

La radiazione consiste nella cancellazione dall'affiliato o del licenziato dagli elenchi ufficiali ACSIMOTO L'affiliato o il licenziato oggetto di radiazione vengono segnalati anche alle altre federazioni sportive.

ROMA, 21/03/2018

AICS SETTORE NAZIONALE MOTOCICLISMO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. F.' or similar, written in a cursive style.